

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

NR 12155 /12 RG

██████████ - Avv.to Gorrasi

Contro ██████████ - contumace

Il Giudice Carla Bianchini

sciogliendo la riserva, osserva quanto segue.

Il ricorrente veniva assunto il 7/5/12 dalla convenuta con contratto a tempo indeterminato, in qualità di operaio di 2° livello C.C.N.L. Edili Industria con mansioni di gessista. Al rientro dalle ferie il 3.9.12 si ripresentava in cantiere ove il titolare lo licenziava verbalmente. Recatosi al Centro per l'Impiego di Melzo accertava che in data 1/8/12 l'azienda aveva comunicato la cessazione del suo rapporto di lavoro per dimissioni; dimissioni realtà mai rassegnate.

Il lavoratore invero ha precisato che la firma apposta sul documento trasmesso dalla società e contenente le sue dimissioni per motivi personali dal 1/8/12, era falsa e a lui non riferibile.

Ai sensi della normativa introdotta dalla L. 92/12 ed entrata in vigore il 18/7/12, l'efficacia delle dimissioni presentate dal lavoratore è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti ovvero alla sottoscrizione di apposita dichiarazione del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro; che, nell'ipotesi in cui il lavoratore non proceda alla convalida ovvero alla sottoscrizione, il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non aderisca entro sette giorni dalla ricezione all'invito a presentarsi presso le sedi indicate dalla normativa ad apporre la predetta sottoscrizione e che, qualora in mancanza della convalida ovvero della sottoscrizione, il datore di lavoro non provveda a trasmettere al lavoratore la comunicazione contenente l'invito entro il termine di 30 giorni dalla data delle dimissioni a presentarsi presso le sedi indicate, le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto.

Rilevato che nel caso di specie la convenuta, scegliendo di non costituirsi, non ha fornito la prova, così come era suo onere, del rispetto della procedura ora illustrata, ne consegue che le dimissioni del ricorrente quand'anche presentate sono del tutto prive di efficacia.

Peraltro, come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, nell'affrontare il problema dell'onere della prova allorché il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente facendo valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del lavoratore, l'indagine da svolgere deve essere particolarmente rigorosa e deve tenere conto del complesso delle risultanze istruttorie significative ai fini in esame, in relazione all'esigenza di rispettare sia il primo comma dell'art. 2697 c.c. relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, sia il secondo comma, che pone a carico dell'eccipiente la prova dei fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte. (Cass. nr 5427/1999, 4760/2000, 7839/2000, 7614/05).

In particolare, nella sentenza n. 4760/2000 (in conformità alla precedente sentenza n. 2835/1995) è stato statuito che "qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del lavoratore, il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi dell'art. 2697, comma secondo, cod. civ.. Segnatamente, ai fini della prova delle dimissioni, va verificato che la dichiarazione o il comportamento cui si intende attribuire il valore negoziale di recesso del lavoratore contenga la manifestazione univoca

